



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali della  
regione Lazio

*LORO PEC*

e, p.c.:

All' assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,  
scuola e diritto allo studio universitario, politiche  
per la ricostruzione

c/a ass. Claudio Di Berardino

*segreteria.lavoro@regione.lazio.it*

All' assessorato ai lavori pubblici, e tutela del  
territorio, mobilità

c/a ass. Mauro Alessandri

*asslavoripubblici@regione.lazio.it*

All' assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria

c/a ass. Alessio D'Amato

*ass.sanita@regione.lazio.it*

All' UPI Lazio

All' ANCI Lazio

Alla Protezione civile Lazio

Oggetto: ulteriori contratti di personale docente e collaboratore scolastico per la gestione dell'emergenza epidemiologica – ASSEGNAZIONE SOSTITUTIVA.

A seguito di nuove richieste di rettifica all'assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e collaboratore scolastico per la gestione dell'emergenza epidemiologica, si trasmette il decreto 22 ottobre 2002, n. 1211, che **sostituisce** le precedenti assegnazioni **per tutte le scuole**.

Si raccomanda di leggere con attenzione le domande e risposte allegate, che chiariscono alcuni aspetti della gestione dei contratti in questione.



*Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

**In particolare, si segnala che a seguito di novità legislative non è più prevista la risoluzione dei contratti in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.**

L'occasione è gradita per augurare a tutti buon lavoro.

Il direttore generale

*Rocco Pinneri*



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

**D:** Posso procedere subito con le nomine o devo attendere una ulteriore autorizzazione?

**R:** Le nomine possono essere disposte da subito.

**D:** Quale tipologia di contratti devo utilizzare?

**R:** Il personale aggiuntivo assunto a tempo determinato per la gestione dell'emergenza epidemiologica, ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, stipula un **contratto di cd. "supplenza breve"**. Sul sistema informativo è disponibile una apposita causale, che fa riferimento al predetto articolo di legge.

**D:** Che durata devono avere i contratti?

**R:** Dal 14 settembre, o dalla presa di servizio se posteriore, sino all'8 giugno. Solo per i contratti con i docenti dell'infanzia la data termine è il 30 di giugno. Infatti l'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che i contratti siano a tempo determinato «dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni».

**D:** Che durata devono avere i contratti dei collaboratori scolastici presso la scuola dell'infanzia?

**R:** Sino all'8 giugno. Solo per i docenti dell'infanzia il termine deve essere posto al 30 giugno.

**D:** A chi spetta sottoscrivere i contratti con il personale aggiuntivo?

**R:** Il personale assunto a tempo determinato a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto allegato deve essere assunto dal dirigente scolastico, con le stesse formalità utilizzate per le supplenze brevi e saltuarie, e con le stesse modalità di pagamento. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvederà ad assegnare le relative risorse finanziarie, che costituiranno limite di spesa.

**D:** Ci sono vincoli per la sottoscrizione dei contratti con i docenti?

**R:** Sì. I contratti sono giustificati solo in presenza di alcune condizioni, assenti le quali si può incorrere in responsabilità erariale.

In particolare, il ricorso a docenti aggiuntivi è giustificato solo se, a fronte di N classi sin qui autorizzate in organico, i relativi studenti, esclusivamente al fine di garantire la distanza interpersonale, saranno divisi in M classi o gruppi, con  $M > N$ .



*Ministero dell'istruzione*  
Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Diversamente, l'organico già assegnato sarebbe sufficiente a far fronte alle necessità.

Inoltre, in assenza della predetta condizione, l'afflusso di nuovi docenti andrebbe ad affollare ulteriormente gli spazi disponibili, con conseguente maggior rischio epidemiologico.

Spetta al dirigente scolastico, che l'ha già certificato in sede di risposta al monitoraggio a base dell'assegnazione di personale, verificare e certificare la sussistenza della predetta condizione in occasione della sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.

**D:** *In caso di assenza, posso sostituire i docenti e gli ATA assunti per la gestione dell'emergenza epidemiologica?*

**R:** Sì, sin dal primo giorno, con contratti di supplenza breve ai sensi dell'art. 231-bis. Saranno effettuati monitoraggi periodici del relativo fabbisogno finanziario.

**D:** *Quali sono le cause di risoluzione dei contratti sottoscritti per la gestione dell'emergenza epidemiologica?*

**R:** Le medesime ordinariamente previste per i contratti di cd. "supplenza breve".

Inoltre, l'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale [...] assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.*»

Si tratta di una disposizione inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, che sostituisce quella precedentemente in vigore che disponeva, invece, la risoluzione del contratto in caso di sospensione delle attività didattiche..

**D:** *Come mai non mi è stato assegnato alcun docente di sostegno?*

**R:** Il fabbisogno di docenti di sostegno dipende dal numero di studenti con disabilità certificata, e dalla gravità della disabilità. Si tratta di fattori non influenzati dalle prescrizioni sulla distanza interpersonale.

L'Ufficio III dell'Ufficio scolastico regionale continuerà a monitorare il fabbisogno di docenti di sostegno, che sarà coperto mediante l'attribuzione di apposite deroghe.



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

**D:** *Come mai non mi è stato assegnato alcun docente aggiuntivo per i BES?*

**R:** La legislazione vigente non prevede l'assegnazione di docenti a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali che non abbiano una disabilità certificata.

**D:** *Come mai non mi è stato assegnato alcun docente aggiuntivo per il potenziamento dell'offerta formativa?*

**R:** Si è scelto di dare priorità ai docenti necessari per garantire l'orario ordinamentale.

**D:** *Come mai non mi è stato assegnato alcun docente aggiuntivo per la sostituzione dei colleghi già in servizio?*

**R:** Alla sostituzione dei docenti assenti si provvede mediante gli ordinari strumenti.

**D:** *Come mai non mi è stato assegnato alcun docente aggiuntivo per consentire l'esonero del collaboratore del dirigente scolastico?*

**R:** Perché si tratta di destinazione non conforme alla finalità prevista dalla legge.